



# COMUNE DI ACQUI TERME

ORDINANZA N.182 DEL 1/08/2014

## DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE SUL LUOGO DI PRODUZIONE DEI SOLI RESIDUI VEGETALI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLE E FORESTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ACQUI TERME

(ai sensi dell'art. 256 bis c. 6-bis del D. Lgs. 152/2006).

### IL SINDACO

PREMESSO che la gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola che consente la mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed è finalizzata a determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;

DATO ATTO che la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche e dei centri di raccolta;

PREMESSO che sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi e in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di trasportare e conferire i residui agricoli ai centri di raccolta;

PREMESSO inoltre che l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost può innescare incendi nel periodo estivo e comunque, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;

DATO ATTO che l'art. 256 bis del D.Lgs. 152 / 2006, introdotto dall'articolo 3 del D.L. 10 dicembre 2013 n. 136, recante " *Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate*" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;

DATO ATTO che l'art. 256 bis, comma 6 bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'art. 14, comma 8, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, esclude dal campo di applicazione dei citati art. 256 e 256 bis il " *materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse*", precisando che " *di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.*"

VISTO il D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e, nello specifico:

- l’art. 184, comma 3, lett.a), il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 del Codice Civile;
- l’art. 185, il quale stabilisce che non rientrano nell’applicazione della parte quarta del decreto paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomasse mediante processi e metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353, “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTA la Legge regionale del Piemonte 19 novembre 2013 n. 21 “*Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 353*”;

VISTO il Regolamento regionale del Piemonte 20 settembre 2011 n. 8/R e s.m.i. “*Regolamento forestale di attuazione art. 13 della L. R. 10 febbraio 2009 n. 4 ( Gestione e promozione economica delle foreste )*”;

VISTI gli artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la necessità di garantire forme di smaltimento controllato di materiale combustibile allo scopo di ridurre i rischi che esso potenzialmente può rappresentare per la pubblica incolumità;

### **ORDINA**

È consentita la combustione sul luogo di produzione, ovvero negli immediati dintorni laddove le condizioni di sicurezza locali lo rendano necessario, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali, nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni, a tutela della salute e dell’ambiente:

- 1) durante tutte le fasi dell’attività di combustione e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore dei residui vegetali o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia, il quale deve essere presente con mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme;
- 2) è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzioni di braci e focolai;
- 3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte dell’abbruciamento;
- 4) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi; il fumo della combustione non deve in ogni caso interessare edifici abitati o impedire la visuale lungo vie di comunicazione;
- 5) possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo tre metri steri ( cioè tre metri cubi comprensivi dei vuoti ) per ettaro ( 10.000 metri quadrati) al giorno di scarti agricoli provenienti dal fondo in cui sono stati prodotti;

- 6) la combustione deve svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, preferibilmente umide, nella fascia oraria compresa tra l'alba e le ore 11,00;
- 7) dovranno in ogni caso essere rispettate tutte le norme previste dal Regolamento regionale del Piemonte 20 settembre 2011 n. 8/R, dalla legge 21 novembre 2000 n. 353 "*legge-quadro in materia di incendi boschivi*" e dalla legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 "*norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353*"; in particolare si dovrà rispettare il divieto di accensione all'interno delle aree boscate o cespugliate o a distanza inferiore a 50 metri da esse;
- 8) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi;
- 9) resta vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dai residui vegetali indicati nella presente ordinanza;
- 10) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi ed ammendanti;
- 11) nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune ed al Corpo Forestale dello Stato almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione.

Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli e forestali all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

#### **AVVERTE**

Che, per l'inosservanza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1bis, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro salvo che il fatto non costituisca reato o non comporti la violazione di altre specifiche e diverse norme;

#### **DISPONE**

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli altri Enti competenti secondo la legislazione vigente, sono incaricati della vigilanza in merito al rispetto della presente ordinanza;

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si dispone altresì che copia della presente sia pubblicata all'albo pretorio comunale e sull'*home page* del sito del Comune di Acqui Terme nonché sia trasmessa:

- Al Sig. Prefetto;
- Al Sig. Questore;
- Al Comando di Polizia Locale;
  
- Al Comando Stazione Carabinieri di Acqui Terme;
- Al Comando Stazione Forestale di Acqui Terme;
- Al Comando provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- Alla Provincia di Alessandria;
- Al Comando Stazione Vigili del Fuoco di Acqui Terme;
- Alle principali organizzazioni agricole presenti sul territorio comunale.

Il Sindaco  
Enrico Silvio Bertero

